



# ***CITTÀ DI TELESE TERME***

*Provincia di Benevento*

---

<p><b>REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO</b></p>
---

---

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 20.06.2022

# **I N D I C E**

## **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento**
- Art. 2 - Scopo del regolamento**
- Art. 3 - Potestà regolamentare**
- Art. 4 - Interventi da finanziare**

## **TITOLO II: PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA**

- Art. 5 - Presupposto oggettivo dell'imposta**
- Art. 6 - Presupposto soggettivo dell'imposta: soggetti passivi e responsabili del pagamento**
- Art. 7 - Misura dell'imposta**
- Art. 8 - Esenzioni**

## **TITOLO III: GESTIONE DELL'IMPOSTA**

- Art. 9 - Deliberazioni**
- Art.10 - Responsabile dell'entrata**

## **TITOLO IV: RISCOSSIONE**

- Art. 11- Versamento dell'imposta e dichiarazione**
- Art. 12- Adempimenti dei responsabili del pagamento dell'imposta**
- Art. 13- Adempimenti a carico di gestori di portali telematici e degli intermediari immobiliari**
- Art. 14- Rapporti fra il gestore delle strutture ricettive ed il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno.**
- Art. 15- Rimborsi**
- Art. 16- Compensazioni**
- Art. 17 - Dilazioni di pagamento**
- Art. 18 - Interessi**

## **TITOLO V: VERIFICHE E CONTROLLI**

- Art. 19 - Accertamenti, verifiche e controlli**
- Art. 20 - Sanzioni**
- Art. 21 - Contenzioso**

## **TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 22 -Verifiche e controlli e finali e clausola di adeguamento**

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'Imposta di soggiorno nel Comune di Telese Terme, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", e dell'articolo 4 del Decreto legge 24.04.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21.06.2017, n. 96.
2. L'Imposta di soggiorno è istituita nel territorio del Comune di Telese Terme in conformità alle disposizioni dell'art. 4 del D.L. 14 marzo 2011, n. 23.
3. L'Imposta di soggiorno è stata istituita nel territorio del Comune di Telese Terme a decorrere dal 01.02.2015 con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 18.12.2014, con la quale è stato approvato anche il relativo Regolamento comunale.

**Art. 2**  
**Scopo del regolamento**

1. La presente disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione della misura dell'imposta, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
2. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello Statuto comunale e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
3. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, nell'intento di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

**Art. 3**  
**Potestà regolamentare**

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dell'imposta, la cui disciplina è rimessa alla normativa nazionale.

## **Art. 4**

### **Interventi da finanziare**

1. Il gettito dell'imposta di cui al presente regolamento è destinato a finanziarie quanto indicato all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, quali interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. L'elenco degli interventi che saranno finanziati mediante il gettito dell'Imposta di soggiorno verrà elaborato annualmente e costituirà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

## **TITOLO II**

### **PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA**

#### **Art. 5**

#### **Presupposto oggettivo dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è applicata ai pernottamenti che avvengono nelle strutture ricettive presenti sul territorio del Comune di Telese Terme, come definite, in linea di principio, dalle disposizioni normative regionali in materia di turismo e in materia di attività agrituristica alberghiera, quali: alberghi o hotels, residenze turistico-alberghiere, villaggi albergo, campeggi, villaggi turistici, bed & breakfast, alloggi turistici, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, case per vacanza, locazioni turistiche, agriturismi, agricampeggi, itturismi.
2. L'Imposta di soggiorno è dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.
3. Sono soggetti al pagamento dell'Imposta di soggiorno anche i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 (trenta) giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
4. L'imposta di soggiorno si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 6**

#### **Presupposto soggettivo dell'imposta: soggetti passivi e responsabili del pagamento**

1. Il soggetto passivo dell'Imposta di soggiorno è la persona fisica, non residente nel Comune di Telese Terme, che pernotti in una delle strutture ricettive di cui al precedente articolo 5 che siano presenti sul territorio del Comune di Telese Terme.
2. I soggetti responsabili degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'Imposta di soggiorno sono:
  - i gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta;
  - i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché i soggetti che gestiscono portali telematici, quando incassano o intervengono nel pagamento di canoni o corrispettivi riferiti ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, co. 5-ter, del D.L. n. 50/2017;
  - i rappresentanti fiscali di soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare o gestione di portali telematici, non residenti ma in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino o intervengono nel pagamento di canoni o corrispettivi riferiti a contratti di locazione breve.

3. I soggetti di cui al precedente comma 3, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-ter, del Decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, e dell'art. 4, comma 5-ter, del Decreto legge 24.04.2017, n. 50, come modificati dall'art. 180 del D.L. 34 del 19.05.2020 convertito con modificazioni dalla legge 17.07.2020 n. 77, sono responsabili del pagamento dell'Imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e sono altresì tenuti alla presentazione della dichiarazione e al rispetto degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

#### **Art. 7**

#### **Misura dell'imposta**

1. L'Imposta di soggiorno è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive definite all'articolo 5, fino ad un numero massimo di 20 pernottamenti consecutivi, purché effettuati nella medesima struttura.
2. L'imposta è applicata ad ogni soggetto, non residente nel Comune di Telese Terme, che alloggia nelle suddette strutture per ogni giorno di pernottamento, ad esclusione delle esenzioni disciplinate al successivo articolo 8.
3. La misura delle tariffe, deliberate dal Comune di Telese Terme, è graduata e commisurata alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia, in relazione alle caratteristiche, ai servizi offerti dalle predette strutture ricettive e alla classificazione delle medesime, anche tenuto conto del conseguente valore economico o prezzo del soggiorno praticato. Per gli alberghi le tariffe sono fissate in base alla loro classificazione in "stelle". La tariffa applicata alle locazioni brevi di cui all'art. 5, co. 3, del presente regolamento è quella relativa alle strutture extra alberghiere.
4. Qualora una struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica il principio dell'analogia.
5. In presenza di complessi ricettivi costituiti da più strutture ricettive distinte (per esempio campeggio e residenza turistico alberghiera), l'Imposta di soggiorno deve essere calcolata applicando agli ospiti la tariffa prevista per la struttura ricettiva in cui effettivamente pernottano (tariffa prevista per il campeggio o tariffa deliberata per la residenza turistica alberghiera).
6. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale il soggetto passivo non è tenuto al pagamento dell'Imposta.
7. Le tariffe giornaliere dell'Imposta di soggiorno sono fissate con provvedimento della Giunta Comunale, ai sensi del disposto dell'art. 42, co. 2, lett. f), del Testo Unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
8. Per qualsiasi variazione che dovesse intervenire in ordine all'applicazione del tributo, il Comune provvederà ad informare preventivamente le strutture ricettive circa ogni modifica attinente alla misura ed alla modalità di applicazione dello stesso.

## **Art. 8**

### **Esenzioni**

1. Dal pagamento dell'imposta sono esentati i seguenti soggetti:
  - a) i minori che non hanno ancora compiuto il decimo anno di età;
  - b) i portatori di *handicap* e le persone non autosufficienti, le cui predette condizioni siano certificate ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza, compreso un accompagnatore;
  - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di n. 1 (uno) accompagnatore per paziente;
  - d) i genitori o accompagnatori che assistono minori di diciotto anni degenti ricoverati nelle strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di n. 2 (due) persone per paziente;
  - e) il personale appartenente alle forze di polizia, statali e locali, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
  - f) i volontari che, nel sociale, offrono il proprio servizio nel territorio comunale in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per esigenze ambientali ed umanitarie;
  - g) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario, adeguatamente dimostrate al gestore della struttura;
  - h) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalla agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti, che alloggiano nella medesima struttura.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del precedente comma 1 è subordinata alla consegna da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva e delle locazioni brevi di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. recante tutte le informazioni necessarie per beneficiare dell'esenzione.
3. In particolare, per beneficiare dell'esenzione di cui al precedente comma 1, lettere c) e d), l'accompagnatore/genitore interessato all'esenzione deve presentare al gestore della struttura ricettiva e delle locazioni brevi un'apposita dichiarazione, resa ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui deve indicare le proprie generalità e quelle del paziente che deve accudire e assistere. Dovrà inoltre essere indicato il periodo in cui si protrarranno le prestazioni sanitarie o il ricovero e in cui sarà prestata la relativa assistenza sanitaria. L'accompagnatore/genitore dovrà, altresì, dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

4. In mancanza della documentazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'esenzione non dovrà essere applicata ed il responsabile del pagamento dell'Imposta di soggiorno è comunque tenuto a riversare il tributo al Comune.
5. Tutte le esenzioni previste dal comma 1 devono essere indicate nella comunicazione periodica prevista dal successivo articolo 11.



**TITOLO III**  
**GESTIONE DELLA TASSA**

**Art. 9**

**Deliberazioni**

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'Imposta di soggiorno, nonché l'approvazione e la modifica del presente regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni, mentre compete alla Giunta Comunale approvare la misura delle tariffe dell'Imposta di soggiorno.
3. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

**Art. 10**

**Responsabile dell'entrata**

1. Per la gestione dell'Imposta di soggiorno la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
2. La Giunta Comunale determina, inoltre, le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza, tenendo conto che:
  - a. il soggetto responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio;
  - b. il funzionario responsabile provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al Servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000, entro i quindici giorni successivi all'accertamento medesimo.
3. Il funzionario responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione del tributo, compresi i controlli fiscali, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da Uffici o Servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

## TITOLO IV RISCOSSIONE

### Art. 11

#### Versamento dell'imposta e dichiarazione

1. I soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 5 che siano ubicate nel territorio del Comune di Telese Terme, al termine di ciascun soggiorno, devono versare l'Imposta di soggiorno al gestore delle stesse, nella misura corrispondente alle tariffe deliberate.
2. Il versamento dell'Imposta deve essere effettuato entro il momento della partenza dalla struttura ricettiva.
3. Il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento, deve richiedere, contestualmente al corrispettivo del soggiorno dell'ospite, il pagamento dell'Imposta di soggiorno e rilasciare apposita quietanza delle somme incassate a coloro che hanno pernottato nelle strutture ricettive.
4. Il pagamento dell'Imposta di soggiorno non è soggetto ad arrotondamenti.
5. L'Imposta di soggiorno verrà poi versata al Comune dal gestore della struttura ricettiva o dal soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento, il quale, in relazione a tale entrata:
  - è responsabile del pagamento del tributo;
  - ha diritto di rivalsa sul turista/alloggiante;
  - è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il **30 giugno** dell'anno successivo all'anno in cui si è verificato il presupposto impositivo, con le modalità e secondo i modelli approvati dal MEF;
  - deve provvedere agli altri adempimenti di legge o previsti dal presente regolamento comunale;
  - è passibile di sanzione per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, come pure per omesso, tardivo o parziale versamento al Comune dei proventi dell'Imposta di soggiorno.
6. Il versamento del tributo incassato dovrà essere versato al Comune di Telese Terme **entro quindici giorni dalla fine di ciascun bimestre solare** in cui è avvenuto l'incasso, con le seguenti modalità:
  - a. mediante versamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
  - b. mediante il sistema di pagamenti di PagoPA;
  - c. mediante bonifico bancario;
  - d. mediante conto corrente postale.
7. I gestori delle strutture ricettive, nonché i soggetti che incassano il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento, hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione bimestrale al

Comune di Telese Terme, entro il **giorno sedici del mese successivo a ciascun bimestre solare** di riferimento, che riporta le presenze complessive di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel bimestre di riferimento ed il dettaglio dei pernottamenti imponibili, anche con importo pari a zero, del numero dei soggetti esenti in base all'art. 8 del presente regolamento, del numero dei pernottamenti non imponibili, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima al Comune, nonché tutte le eventuali ulteriori notizie utili per la determinazione dell'imposta dovuta.

8. La dichiarazione annuale è presentata entro il **30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui è sorto il presupposto impositivo relativo all'Imposta di soggiorno. La dichiarazione annuale è trasmessa dal gestore mediante procedura informatica secondo le modalità approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, in attesa di quest'ultima, in modalità telematica utilizzando la modulistica predisposta dal Comune; solo nel caso in cui il gestore sia impossibilitato ad utilizzare apparecchiature informatiche è consentita la presentazione della dichiarazione in modalità cartacea, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune. La dichiarazione annuale va resa anche se l'Imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.
9. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

## **Art. 12**

### **Adempimenti dei responsabili del pagamento dell'imposta**

1. I gestori delle strutture ricettive, l'intermediario immobiliare ed il gestore di portali telematici che incassa o interviene nel pagamento di canoni o corrispettivi nelle locazioni brevi, con riferimento alle strutture ubicate nel territorio del Comune di Telese Terme, sono responsabili degli adempimenti relativi alla riscossione dell'Imposta di soggiorno e di quelli previsti dal presente regolamento.
2. Il gestore della struttura ricettiva, l'intermediario immobiliare ed il gestore di portali telematici che incassa o interviene nel pagamento di canoni o corrispettivi nelle locazioni brevi, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte dell'ospite soggiornante, a rendicontare e a riversare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del contribuente, il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare comunque l'imposta al Comune, in quanto responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
3. Al fine del pagamento dell'imposta, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
  - a) devono registrare, contestualmente con l'inizio dell'attività, la propria struttura presso il Comune di Telese Terme, utilizzando a tal fine il servizio telematico dell'Imposta di soggiorno a decorrere dal momento in cui esso verrà messo a disposizione dal Comune;
  - b) comunicare entro il **15 dicembre** di ogni anno in vista del successivo anno, inviando al Comune un file elettronico (excel, open office, etc.) oppure utilizzando il servizio

telematico dell'Imposta di soggiorno a decorrere dal momento in cui esso verrà messo a disposizione dal Comune, i dati identificativi riferiti a ciascun immobile gestito, ovvero estremi catastali (foglio, mappale, subalterno), indirizzo, interno, nome della struttura, nome e codice fiscale del proprietario, numero di posti letto, compresi quelli temporanei. Permane l'obbligo di aggiornare l'elenco delle strutture ricettive gestite durante il periodo di applicazione del tributo, qualora dovessero intervenire nuove variazioni. Si ritengono confermati gli immobili gestiti l'anno precedente, in assenza di trasmissione dell'elenco degli immobili gestiti o di aggiornamenti entro la data sopraccitata;

- c) devono comunicare al competente Ufficio del Comune le cessazioni o sospensioni dell'attività ricettiva e le variazioni relative alla denominazione del gestore e del rappresentante legale;
- d) devono informare i soggetti soggiornanti circa l'obbligo di applicazione dell'Imposta di soggiorno e della sua disciplina, dell'entità e delle esenzioni, anche mediante apposita informativa affissa in appositi spazi presso le strutture ricettive;
- e) devono richiedere ai propri ospiti, sulla base delle tariffe vigenti, il pagamento dell'Imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate all'articolo 14;
- f) devono riversare al Comune di Telese Terme, entro il giorno 15 del mese successivo, l'Imposta di soggiorno riscossa nel bimestre solare precedente e oggetto di comunicazione periodica al Comune di Telese Terme, secondo le modalità del precedente articolo 11;
- g) devono presentare con le modalità di cui alla lettera a), entro il **giorno 16** del mese successivo, la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel bimestre solare precedente, comprensiva degli elementi minimi di seguito indicati:
  - dati anagrafici del soggetto dichiarante;
  - denominazione, sede e classificazione della struttura ricettiva o dell'unità abitativa;
  - periodo di riferimento oggetto della dichiarazione;
  - numero degli ospiti;
  - numero delle notti di pernottamento, imponibili o non imponibili;
  - imposta applicata;
  - importo totale riscosso;
  - numero ospiti e notti riferiti alle esenzioni applicate, suddivise per tipologia;
  - gli estremi del versamento dell'imposta al Comune.

La comunicazione periodica deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti nel periodo di riferimento.

- h) devono presentare, entro il **30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione annuale cumulativa relativa all'anno precedente, secondo le modalità approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal Comune.
  - i) devono conservare per cinque anni tutta la documentazione inerente al tributo, in particolare quella relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture, nonché la documentazione comprovante le esenzioni applicate, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
  - j) devono esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti l'imposta riscossa, le dichiarazioni rese e i riversamenti effettuati, quando richiesti per le finalità di cui all'art. 19.
4. I gestori delle strutture ricettive, l'intermediario immobiliare ed il gestore di portali telematici che incassa o interviene nel pagamento di canoni o corrispettivi nelle locazioni brevi sono responsabili del pagamento del tributo e, pertanto, possono essere destinatari di avvisi di accertamento esecutivi, disciplinati dall'art. 1, commi 792 e ss., della legge n. 160/2019 con applicazione delle sanzioni di cui ai Decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e ss.mm.ii.
5. Ai predetti atti di accertamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi dal 161 a 169, della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.

### **Art. 13**

#### **Adempimenti a carico di gestori di portali telematici e degli intermediari immobiliari**

1. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, i quali sono i responsabili dell'Imposta di soggiorno dovuta nei relativi casi, sono tenuti al rispetto degli adempimenti di cui all'art. 12 del presente regolamento.
2. In alternativa, con apposito atto convenzionale, il Comune potrà stabilire specifiche modalità operative per ottemperare agli obblighi di cui all'art. 12, anche per procedere con le attività di controllo.

### **Art. 14**

#### **Rapporti fra il gestore delle strutture ricettive ed il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno**

1. Il gestore della struttura ricettiva, o comunque il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta, è tenuto ad incassare l'Imposta di soggiorno unitamente al corrispettivo per il servizio reso.

2. Il gestore della struttura ricettiva, o comunque il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta, deve rilasciare a coloro che hanno alloggiato presso la struttura un'apposita ricevuta nominativa quietanzata in cui viene riportato l'importo incassato a titolo di Imposta di soggiorno, con le modalità anche telematiche previste dalla normativa vigente.

### **Art. 15**

#### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate indebitamente può essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il competente Ufficio del Comune non provvederà a rimborsare le somme di importi pari od inferiore ad Euro 12,00, conformemente a quanto previsto dal vigente regolamento sulle entrate comunali.
3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso, il gestore, l'intermediario immobiliare o il gestore di portali telematici deve trasmettere la documentazione utile (fatture/ricevute rilasciate, altra documentazione) a conferma dell'erroneo riversamento delle somme all'Ente.
4. Sulle somme da rimborsare si conteggiano gli interessi con le stesse modalità previste dall'art. 18 del presente regolamento.

### **Art. 16**

#### **Compensazioni**

1. Le somme versate in eccesso, rispetto all'imposta dovuta, possono essere compensate con gli importi dell'imposta di soggiorno dovuta per le scadenze successive, su autorizzazione specifica del competente Ufficio comunale.
2. Al fine di poter compensare le somme sopra individuate, occorre compilare il modello relativo alla comunicazione del periodo successivo a quello nel quale è maturato il credito per maggior versamento effettuato rispetto al dovuto.
3. In mancanza della compilazione del modello con le modalità suddette, non sarà possibile procedere alla compensazione.
4. Ai fini dell'accertamento del diritto alla compensazione, il gestore, l'intermediario immobiliare o il gestore di portali telematici deve trasmettere la documentazione utile (fatture/ricevute rilasciate, altra documentazione) a conferma dell'erroneo riversamento delle somme all'Ente.
5. In materia di compensazione si applicano le disposizioni del vigente regolamento generale sulle entrate comunali.

### **Art. 17**

#### **Dilazioni di pagamento**

1. Per debiti relativi all'Imposta di soggiorno possono essere concesse dilazioni o rateizzazioni dei pagamenti dovuti, concordate con il competente Ufficio comunale.
2. Il beneficio della dilazione o rateizzazione del debito, prevista dal precedente comma, è sottoposto alle condizioni e limiti previsti dal vigente regolamento in materia di entrate comunali, a cui si rinvia.
3. Per la rateizzazione devono essere applicati gli interessi di dilazione con le modalità previste dal vigente regolamento in materia di entrate comunali.

**Art. 18**  
**Interessi**

1. Sulle somme incassate dal responsabile del pagamento del tributo e non riversate all'Ente entro i termini previsti dall'articolo 11, si applicano gli interessi in misura annua calcolati con le modalità previste dal vigente regolamento in materia di entrate comunali.

## **TITOLO V**

### **CONTROLLI E ACCERTAMENTI**

#### **Art. 19**

#### **Accertamenti, verifiche e controlli**

1. Il Comune vigila sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul riversamento del tributo al Comune stesso da parte del responsabile del pagamento dell'imposta.
2. I competenti Uffici comunali provvedono a effettuare i controlli e le verifiche inerenti all'applicazione dell'Imposta di soggiorno. In particolare verranno controllati i versamenti eseguiti dai gestori delle strutture ricettive e dagli altri soggetti responsabili del pagamento, nonché la correttezza dell'ammontare riversato.
3. Le verifiche riguarderanno inoltre la bontà delle dichiarazioni pervenute sui modelli che devono essere predisposti in ottemperanza a quanto stabilito dal precedente articolo 11, in conformità con la normativa di riferimento.
4. Per l'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e seguenti, della legge 27 dicembre 1996, n. 296, e di cui all'articolo 1, commi 792 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. Per i propri controlli, il Comune può avvalersi di tutte le banche dati e degli strumenti che la normativa vigente consente di utilizzare per contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi, accedendo qualora necessario alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive, ovvero presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici.
6. Nel caso in cui venga ravvisata l'infedeltà o l'omissione della dichiarazione annuale, il Comune può determinare presuntivamente l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio dell'Ufficio Tributi, della Polizia Locale, del Servizio Attività Produttive e del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata.
7. Gli Uffici competenti possono richiedere ai gestori delle strutture ricettive di esibire o trasmettere atti e documenti utili per le verifiche oggetto del presente articolo, ivi compresi gli atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
8. In particolare, ai fini delle attività accertative gli Uffici competenti possono:
  - invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, gli intermediari immobiliari ed i gestori di portali telematici che intervengono nelle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti e documenti afferenti alla gestione dell'imposta;
  - inviare ai medesimi soggetti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - effettuare ispezioni e sopralluoghi mediante personale a ciò autorizzato.

#### **Art. 20**

#### **Sanzioni**



1. Le violazioni al presente regolamento commesse da parte dei gestori delle strutture ricettive sono assoggettate alle sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati dai Decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, in materia di sanzioni tributarie, nonché alle disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di omesso, totale o parziale versamento, del tributo, si applica la sanzione amministrativa nella misura del trenta per cento dell'importo non versato, in adesione ai criteri dettati dall'articolo 13 del Decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. In caso di tardivo versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa nella medesima misura del trenta per cento dell'importo non versato, in applicazione delle disposizioni contenute nel richiamato articolo 13 del Decreto legislativo n. 471 del 1997.
4. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile, sia con riferimento alla comunicazioni periodiche che alla dichiarazione annuale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
5. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161, e seguenti della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.
6. L'irrogazione delle sanzioni non esonera dal pagamento dell'imposta evasa.
7. Per tutte le altre violazioni previste nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, irrogata mediante il procedimento di cui alla legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti.
8. In caso di omesso pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi nei termini di legge, si provvederà alla riscossione coattiva, senza la necessità di notificare ulteriori atti, stante anche la natura di titolo esecutivo posseduta da tali avvisi di accertamento.

## **Art. 21**

### **Contenzioso**

1. Le controversie inerenti all'Imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione della competente Commissione Tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 22**

**Disposizioni transitorie e finali e clausola di adeguamento**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento e/o per quanto divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. I dati acquisiti al fine della gestione dell'Imposta di soggiorno sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., per la parte ancora in vigore, e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.
5. Ai sensi dell'articolo 13, comma 15-quater, del Decreto legge n. 201/2011, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione delle stesse sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
6. In via transitoria, per il solo anno 2022 gli obblighi previsti dall'art. 12, co. 3, del presente regolamento si considerano assolti tempestivamente se eseguiti entro trenta giorni all'entrata in vigore del regolamento.